



## Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11

Email settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

Ordinanza n. 43

Del, 26 GEN 2012

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto Sindacale del 9 novembre 2011)

VISTA la relazione del Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Foce Sele, redatta a seguito di sopralluogo, pervenuta in data 13.12.2011 al prot. n. 44722, dalla quale si rileva che il Sig. PIERRI FRANCESCO nato a Eboli (SA) il 6.3.1940, residente in Battipaglia (SA) alla via Serroni 47, ha posto in essere in località Capodifiume, in agro del Comune di Capaccio, sull'immobile riportato in catasto al foglio 25 particella ex 753, al foglio 34 particelle ex 31 e 34, opere edilizie abusive;

VISTE le risultanze del sopralluogo dalle quali risulta che le opere realizzate abusivamente consistono in:

1. un vaso costituito da teloni in plastica contenente effluenti zootecnici provenienti dalla azienda agricola Pierri Francesco, dalle dimensioni di m 60,00 x 20,00, per una superficie complessiva di m<sup>2</sup> 1200, avente una recinzione costituita da pali in legno e rete metallica.
2. Adiacente a tale vaso è stata accertata la realizzazione di n. 2 basi in c.c.a. aventi ognuna dimensioni di m 4,00 x 4,00 per una altezza di cm 50 per una superficie di m<sup>2</sup> 16 sulle quali è stata collocata una pedana in ferro, nonché una pompa sommersa per la raccolta dei liquami.
3. Struttura in ferro con copertura ad una falda in pannelli coibentati, delle dimensioni di m 100,00 di lunghezza per una larghezza di m 4,60, avente una altezza al colmo di m 5,00.

#### RILEVATO:

Che le opere sorgono su aree sottoposte dal vigente Piano regolatore generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul Burc 13 gennaio 1992, n. 2 alla seguente normativa: parte in Zona E1 agricola e parte in Zona E3 di interesse ambientale rilevante – fasce di rispetto del fiume Salso ed inoltre risulta occupato tracciato catastale di strade locali in disuso ma di proprietà pubblica, tra l'altro già oggetto di diffida allo sgombero;

Che le opere abusive sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

- a) classificate sismiche S=6 ai sensi del D.M. 3 giugno 1981 e Del. di G.R. 7.11.2002 n. 5447;
- b) Fasce di rispetto stradale - D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e s.m.i.;
- c) sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 136 e 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- d) Tutela dei corpi idrici - Art. 96 lettera f del R.D. del 25.7.1904, n. 523 e art. 41 del D.Lgs del 11.5.1999, n. 152, e delle opere di bonifica art. 133 e 134 del R.D. 8.5.1904, n. 368.

CONSIDERATO che le opere sono state eseguite completamente abusive, sono utilizzabili autonomamente per caratteristiche e dimensioni, esorbitando dalla nozione di pertinenzialità, destinate a soddisfare esigenze durature nel tempo dell'area e pertanto trattandosi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio l'esecuzione delle opere stesse è subordinata, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 al rilascio del permesso di costruire

RITENUTO che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle suddette opere edilizie abusive;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;  
VISTO gli articoli 27, 31 e 35 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;  
VISTA la propria precedente ordinanza n. 60/08, relativa alla occupazione di aree di sedime di viabilità storica lungo gli immobili de qua, già oggetto di deferimento all'A.G. ed iscritta ai germani Pierri Beniamino, Francesco, Michele, Emilio;

### ORDINA

Al Sig. PIERRI FRANCESCO, come in narrativa generalizzato, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente, di demolire le opere edilizie realizzate abusivamente e descritte in premessa, in uno con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

### CON DIFFIDA

Che in mancanza, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva descritta, sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune, secondo quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 31, comma 3, e si procederà alla demolizione d'ufficio, con il recupero delle spese a carico del responsabile dell'abuso.

### INFORMA

Che nel caso le opere siano soggetto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità al fine di evitare l'applicazione delle ulteriori sanzioni illustrate al punto precedente e pertanto si fa obbligo di informare questo ufficio, mediante il deposito di copia della richiesta di dissequestro.

### DISPONE


Che il provvedimento medesimo venga notificato al responsabile dell'abuso, PIERRI FRANCESCO, innanzi generalizzato, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato;  
che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Alla Soprintendenza ai BAAAS di Salerno, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per consentire l'esercizio della facoltà di intervento ai fini della demolizione di propria iniziativa;
- b) Al Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale 18 novembre 2004, n. 10 e per le finalità in essa indicate
- c) Al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica di Salerno per conoscenza;
- d) Al Sindaco, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- e) Al Servizio Veterinario della ASL SA3 - per le finalità di cui all'art. 48 del DPR 380/01
- f) Al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Foce Sele;
- g) Al Comando di Polizia Municipale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

### COMUNICA

Che il responsabile del procedimento è il geom. Dean Auricchio;  
Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

D/A



Il Responsabile del Settore  
arch. Rodolfo SABELLI